

Bruxelles, 23 luglio 2014
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0208 (NLE)**

**11524/14
DCL 1**

**ECOFIN 719
UEM 286**

DECLASSIFICAZIONE

del documento: ST 11524/14

data: 10 luglio 2014

nuovo status: Pubblico

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE)
n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell'euro in Lituania

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 luglio 2014
(OR. en)

11524/14

Fascicolo interistituzionale:
2014/0208 (NLE)

RESTREINT UE / EU RESTRICTED

ECOFIN 719
UEM 286

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE)
n. 2866/98 per quanto concerne il tasso di conversione dell'euro in Lituania

DECLASSIFIED

REGOLAMENTO (UE) N. .../2014 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98
per quanto concerne il tasso di conversione dell'euro in Lituania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

DECLASSIFIED

¹ Parere del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro¹, fissa tali tassi di conversione in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.
- (2) Conformemente all'articolo 4 dell'atto di adesione del 2003, la Lituania è uno Stato membro con deroga a norma della definizione di cui all'articolo 139, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (3) Ai sensi della decisione 2014/.../UE del Consiglio, del ..., relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1° gennaio 2015^{2*}, la Lituania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga a favore della Lituania è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (4) L'introduzione dell'euro in Lituania rende necessaria l'adozione del tasso di conversione tra l'euro e il litas lituano. Tale tasso di conversione è fissato a 3,45280 litas per 1 euro, corrispondente all'attuale tasso centrale del litas nel meccanismo di cambio (ERM II).
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2866/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

² GU L ...

* GU: si prega di completare il riferimento e i riferimenti di pubblicazione del documento del Consiglio 10925/14.

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2866/98, tra i tassi di conversione applicabili al lats lettone e al franco lussemburghese, è inserita la seguente riga:

"= 3,45280 litas lituani".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente

DECLASSIFIED